

Rep. n.º Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento della fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e delle prestazioni connesse per le esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Catania – CIG 7572172203

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Catania, Piazza

Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di

Catania, avanti a me, Ugo Rizzo, _____,

funzionario dell'Università medesima incaricata, giusta contratto di lavoro del

05.09.2011, di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante,

gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del Regolamento

Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59

del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa

Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168,

con Decreto Retrocale n° 9 del 04.01.2016, sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante,

C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, _____,

Cittadino italiano, nato a Roma il 01/01/1980, _____, domiciliato per la

carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli

artt. 4, comma 2 e 16 del Decreto Leg. vo n. 165 del 30.03.2001;

E DALL'ALTRA

L'operatore economico, _____, di seguito denominato anche

fornitore, con sede legale in via
n. cap. C.F. e Partita IVA e con sede
operativa in via n. cap., in
persona di nato il e residente a in via
n., in qualità di munito dei poteri di
stipula.

Detti comparenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si pone mette:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania del 20.06.2018 è stata autorizzata una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma *e-procurement* messa a disposizione di questa Amministrazione a titolo gratuito dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e da CONSIP S.p.a. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e delle prestazioni connesse per le esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Catania, il cui valore complessivo presunto e non garantito, posto a base di gara per l'intera durata dell'Accordo, è stato stimato in € 4.586.909,00 (euro quattromilianicinquecentottantaseimila novcentonove/00);

- che con Determina del Dirigente dell'Area della centrale unica di Committenza, prot. n. 100658 del 24.07.2018, sono stati approvati gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati, bando etc) ed è stata indetta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato

Codice), la gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula del sopracitato Accordo quadro;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUIE n. 2018/S.142-325771 in data 26.07.2018; sulla GUFI n. 88 serie speciale, in data 30.07.2018; su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale in data 07/08/2018; sul profilo del Committente e sul sito www.acquistinretepa.it; sul sito del Ministero delle infrastrutture – servizio Contratti Pubblici (<http://www.serviziocantantipubblici.it/>);
- che il seggior di gara, nominato con D.D. del xx/xx/yyyy, con verbale del xx.xx.yyyy, rep. n. xxx, in esito ai lavori svolti, è addivenuto alla proposta di aggiudicazione della fornitura in questione a favore dell'operatore economico che ha offerto il minor prezzo determinato dalla percentuale unica di provvigione del % corrispondente ad un valore assoluto di € , oltre IVA ove prevista;
- che il predetto operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche della documentazione a comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, giusta nota del R.I.P. prot. n. xxx del xx.xx.yyyy;
- che con D.D. del xx/xx/yyyy, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando la fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 del Codice, a favore di ;
- che con nota prot. n. xxx del xx.xx.yyyy, è stata comunicata la predetta aggiudicazione, ai sensi del comma 5, lett.a) dell'art. 76 del Codice, ed è stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione per la stipula dell'Accordo quadro;
- che l'aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo quadro, ha fatto

pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che questo Ente appaltante ha provveduto a richiedere, attraverso il sistema Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in data xx.xx.xxxx;

- che la Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia), con nota protocollo n. xxx del xx.xx.xxxx, ha comunicato che "a carico del operatore economico _____ e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84 comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo";

- che è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 del Codice;

- che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'aggiudicatario è risultato in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal DLURC on line con scadenza il xx.xx.xxxx;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti l'esito di gara è stata pubblicata con le stesse modalità previste per il bando di gara;

- che la relativa spesa per l'espletamento della fornitura di cui sopra trova copertura finanziaria nel codice di riclassificazione finanziaria / impegno di spesa n. /

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e

nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara e le risposte alle richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro l'offerta economica.

L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.

Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Ente appaltante, il fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 - Disposizioni generali

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura in abbonamento di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri mediante ordinari di fornitura.

La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'Ente

appaltante all'acquisto di quantitativi predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo della Commissionaria di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi presunto, non garantito e non vincolante per l'Ente appaltante e che, pertanto, non risponderà nei confronti della Commissionaria in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto valore.

Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per le strutture ordinanti nella misura in cui esse provvedono ad emettere ordinativi di fornitura (i.e. contratti derivati), nei quali saranno specificate le tipologie e le quantità di periodici da acquistare.

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto la fornitura in abbonamento di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri, su qualsiasi supporto e le relative prestazioni accessorie obbligatorie di cui all'art. 8 del CSA a favore delle Biblioteche dell'Università degli Studi di Catania, in base a specifici ordini.

L'Accordo quadro riguarderà prevalentemente le annate di periodici pubblicati negli anni 2020-2021-2022-2023, nonché la fornitura di quelli pubblicati in annate diverse da quelle summenzionate.

Le biblioteche dell'Università degli Studi di Catania destinatarie della fornitura in questione sono specificate nell'Allegato A *"Anagrafe delle biblioteche destinatarie della fornitura"* del CSA.

Come previsto nell'art. 1 del CSA, detto elenco potrà essere modificato in corso di vigenza del presente Accordo quadro, qualora ciò si renda necessario a seguito di riorganizzazione interna dell'Università degli Studi di Catania ed in particolare del Sistema Bibliotecario. Di tali modifiche verrà trasmessa idonea

documentazione tramite PEC.

Come previsto nell'art. 9 del CSA, le forniture e le prestazioni di servizi non sono affidate alla Commissionaria in via esclusiva. L'Ente appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di procedere direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati ai fini della sottoscrizione di abbonamenti, senza che la Commissionaria possa in tali ipotesi vantare alcun diritto in termini di cortispettivo. È, altresì, riconosciuto all'Ente appaltante il diritto di escludere dal rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell'ambito di contratti consortili o nazionali, oppure gli abbonamenti per i quali l'editore imponga la sottoscrizione diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.

La fornitura nonché le prestazioni minime essenziali ad essa connessi dovranno avvenire con le modalità ed in conformità a quanto disposto dal C.S.A. posto a base di gara (Allegato 1), e dall'offerta economica presentata (Allegato 2) che allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Durata dell'Accordo quadro

La durata del presente Accordo è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Ente appaltante potrà procedere alla richiesta di forniture di periodici pubblicati da editori italiani e stranieri su qualsiasi supporto mediante la stipula di ordinativi di fornitura.

Alla scadenza dell'Accordo quadro il rapporto si intenderà cessato, senza obbligo di disdetta.

La Commissionaria dovrà eseguire ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo quadro, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati in corso di esecuzione dello stesso.

Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Ente appaltante potrà emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti derivati con la Commissionaria.

Art. 5 – Valore complessivo dell'Accordo quadro

Il valore complessivo massimo, presunto e non garantito, dell'Accordo quadro, per tutta la durata indicata, è di € 4.357.563,55 (euro quattromilioni trecentocinquanta settemila cinquecentosessantatré/55), oltre l'incremento della percentuale unica di provvigenza indicata in sede di gara, oltre IVA ove prevista.

Tale valore è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto, dall'adesione all'Accordo quadro non discende alcun obbligo per l'Ente appaltante di acquistare un quantitativo minimo di prodotti ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro, pertanto, sarà determinato dalle prestazioni concreteamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

La Commissionaria, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura, obblighi e oneri

La fornitura e le prestazioni minime essenziali richieste alla Commissionaria dovranno essere eseguite con le modalità e nei tempi stabiliti dall'Ente appaltante (Area dei Sistemi Informativi) secondo le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 8 e all'art. 10 del CSA, che qui si intendono integralmente riportati.

Restano a carico della Commissionaria tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel

CSA, con particolare riferimento a quanto disciplinato nei seguenti articoli: art. 9

- Condizioni della fornitura; art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario; art. 14 - Previdenza e sicurezza sul lavoro, che qui si intendono integralmente riportati.

Si precisa che la Commissionaria, nella gestione dei rapporti con le Biblioteche e/o l'Area dei Sistemi Informativi, dovrà avvalersi di addetti in possesso dei requisiti di cui alla lett. d del citato art. 8 del CSA. Inoltre, la Commissionaria dovrà comunicare il nominativo di un referente generale dell'Accordo quadro e del/i referente/i dei rapporti con le Biblioteche. La Commissionaria dovrà, altresì, garantire l'utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni con l'Ente Appaltante. L'Università si rivolgerà direttamente a tali Referenti per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai Referenti e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, alla Commissionaria.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai Referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Commissionaria.

In caso di impedimento o assenza dei Referenti, la Commissionaria dovrà darne tempestiva notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L'Università si riserva di chiedere, motivatamente, la sostituzione dei Referenti o dei sostituti, senza che la Commissionaria possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

Art. 7 – Spedizione e trasporto

Come previsto nell'art. 11 del CSA, i periodici saranno spediti dalla Commissionaria attraverso la prestazione di consolidamento, franco trasporto, imballo compreso, consegnati presso le sedi delle Biblioteche, agli indirizzi ed al piano espressamente specificati nei singoli buoni d'ordine. Nel caso di consegna di fascicoli all'indirizzo errato, la Commissionaria ha l'obbligo di ritirarli e di effettuare la consegna corretta a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla comunicazione dell'errore; parimenti nel caso di consegna di fascicoli non ordinati (esclusi quelli ricevuti a titolo di copia saggio), la Commissionaria ha l'obbligo di provvedere a sue spese al ritiro.

Art. 8 – Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali, come disposto dall'art. 12 del CSA, sono determinati come segue:

- per gli abbonamenti ai periodici cartacei e i servizi e le prestazioni minime, la commissione di agenzia offerta in sede di gara dalla Commissionaria ed espressa in termini di percentuale sarà applicata sul prezzo di listino previsto, incluse eventuali spese per la spedizione dei periodici in Italia;
- per gli abbonamenti esclusivamente in formato elettronico, la commissione di agenzia offerta in sede di gara dalla Commissionaria ed espressa in termini di percentuale sarà applicata sul prezzo previsto per il collegamento Internet relativo al dominio Università degli studi di Catania, in base alle classi di IP comunicate dall'Area dei Servizi Informativi o di password, salvo diverse richiesta della Biblioteca o della predetta Area;
- la commissione di agenzia offerta in sede di gara sarà applicata, altresì, al prezzo previsto per il collegamento ad Internet relativo al dominio dell'Università degli Studi di Catania;

- per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" la Commissionaria risultata aggiudicataria è tenuta ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti cartacei richiesti dalle Biblioteche. Anche per questi titoli la percentuale di commissione offerta in sede di gara dalla Commissionaria resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.

I suddetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intendono comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi derivanti alla Commissionaria dall'esecuzione dell'Accordo quadro (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli doganali, di natura fiscale, le commissioni bancarie, le spese di spedizione o altra spesa relativa al trasferimento del corrispettivo contrattuale) e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

I corrispettivi contrattuali vengono determinati a proprio rischio dalla Commissionaria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Commissionaria di ogni relativo rischio e/o alea, compreso il rischio da operazioni di cambio in valuta. La Commissionaria, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 9 – Preventivi, fatturazione e modalità di pagamento

L'acquisto dei periodici avverrà per partite di ordini che saranno evasi dall'Ente appaltante (Area dei Sistemi Informativi) a seguito di acquisizione di preventivi di spesa forniti dalla Commissionaria, nei tempi e secondo le modalità previste

nella lett. j dell'art. 8 del CSA, che qui si intende integralmente riportata.

È fatto obbligo alla Commissionaria di applicare ad ogni singolo titolo di periodico la medesima percentuale di commissione indicata in sede di offerta.

Le modalità di fatturazione e di pagamento sono disciplinate nell'art. 16 del CSA.

In particolare, la fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Intersambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Università degli Studi di Catania - cod. fisc. 02772010878 - Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unicat.it - PEC protocollo@pec.unicat.it
- CIG del presente Accordo quadro (7572172203);
- CIG dell'ordinativo;
- codice amministrazione destinataria;

La fattura dovrà, altresì, contenere, con riferimento a ciascun periodico, le seguenti indicazioni:

- il titolo del periodico, l'ISSN o EISSN, l'editore, il numero del volume e dell'annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità;
- il numero del buono d'ordine o comunque espressa menzione del riferimento di ordine;
- il tipo di abbonamento: Print, Print+Free On line, Print+On line, solo On line, Cd, Rsm, ecc.

Per le riviste straniere:

- il prezzo di listino per l'Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l'editore non presenti il prezzo in Euro;
- il prezzo espresso in Euro;
- qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-Rilevazioni BCE, pubblicato sul quotidiano il Sole 24 ore il giorno dell'emissione della fattura o quello immediatamente precedente qualora non presente in tale data; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali);
- la percentuale di commissione;
- l'importo espresso in Euro relativo alla percentuale di maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l'Italia;
- l'importo relativo all'IVA sulla commissione esclusivamente per i periodici in formato cartaceo;
- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d'Agenzia.

Nella fattura dovranno, infine, essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: Dati dell'ordinativo di fornitura (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data; impegno n. /.....).

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta,

con onere dell'appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità concordate con l'Area dei Sistemi Informativi dell'Ente appaltante. L'emissione di tutte le fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dalla Commissionaria nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione in parola.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati, da parte dell'Area dei Sistemi Informativi dell'Ente appaltante o da parte delle Biblioteche omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Si precisa, sia pure in modo non esauritivo, che per grave irregolarità della fornitura s'intende l'inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo *on line*, sia nel caso delle versioni *on line*, gratuite o a pagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti; e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri e di almeno un mese per quelli italiani.

Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (per posta elettronica o attraverso la piattaforma amministrativa di gestione dei reclami) da parte delle Biblioteche alla Commissionaria, la quale è tenuta a fornire tempestivo riscontro. Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, la Commissionaria è tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con l'Area dei Sistemi Informativi, all'emissione di eventuali Note di credito. La Commissionaria aggiudicataria s'impegna a presentare, dietro richiesta delle Biblioteche o dell'Area dei Sistemi Informativi, fattura in originale dell'editore unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che esse dovessero ritenere utili. Ulteriori specifiche relative alle fatture possono essere richieste nel corso della fornitura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto disposto nell'art. 16 del CSA che qui si intende integralmente riportato.

Art. 10 – R.U.P., Direttore dell'Esecuzione, Direttori operativi e Commissione di verifica

Ai fini della corretta gestione del presente Accordo quadro, sono preposti, per l'Ente appaltante, i soggetti di seguito elencati i cui compiti e responsabilità sono disciplinati dall'art. 101 del Codice e dagli artt. 21, 24 e 25 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate:

- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direttore dell'Esecuzione;
- eventuali Direttori operativi per le attività inserenti la fornitura;
- eventuale Commissione di verifica delle prestazioni.

Art. 11 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari OK

Il fornitore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, si obbliga ad utilizzare, per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente Accordo, il seguente conto corrente bancario (Allegato 3).

Conto corrente n.; Istituto: - sede di:

- Via:; IBAN:;

e che il soggetto delegato ad operare sul predetto conto corrente è il sig., cod. fisc. nato a il

Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sottaciacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente Accordo quadro si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano, comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 12 - Subappalto

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Ente appaltante prende atto che il fornitore, in sede di offerta ha dichiarato

che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% del valore dell'Accordo quadro, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora la Commissionaria si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto segue.

La Commissionaria che intenda avvalersi del subappalto deve presentare, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, apposita istanza al RUP e contestualmente dovrà depositare presso l'Ente appaltante la documentazione prevista dall'art.105 del Codice, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo e precisamente: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara/disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; v) i

dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del Codice.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente appaltante procederà a richiedere alla Commissionaria l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo quadro, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Ente appaltante revocherà l'autorizzazione.

Al fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per il fornitore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice e all'art. 22 del CSA.

Art. 13 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussionaria n.

dell'importo di € rilasciata da (Allegato 4).

(eventuale) La predetta cauzione è ridotta della metà in quanto il fornitore è in possesso di certificazione di qualità.

Ai fini dello svincolo della cauzione si applica quanto disposto nel citato art. 103

del Codice.

Art. 14 – Penali

In caso di accertata ed ingiustificata mancanza del rispetto dei termini di esecuzione, delle condizioni e delle modalità di svolgimento della prestazione, l'Ente appaltante applicherà le penali con le modalità e i termini stabiliti nell'art. 17 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate.

Qualora l'ammontare delle penalità addebitate superi il 10% dell'importo complessivo contrattuale, il contratto, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, è risolto di diritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Commissionaria per iscritto. La Commissionaria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno, a discrezione dell'Ente appaltante essere applicate le penali.

Resta fermo il diritto dell'Ente appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una fornitura non corretta.

Art. 15 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata alla Commissionaria per iscritto. Entro tre giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, il Fornitore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, a sua discrezione, applicherà le penali di cui all'art. 17 del CSA.

richiamato nell'art. 14 del presente Accordo, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In ogni caso l'Ente appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei casi e con le modalità indicati nell'art. 19 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro per fatto della Commissionaria verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata ed accettata dall'Università degli Studi di Catania. La Commissionaria dovrà in ogni caso risarcire all'Ente appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza della Commissionaria stessa.

In caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo quadro o per grave inadempimento della Commissionaria, trova applicazione l'art. 110 del Codice.

L'Ente appaltante può, inoltre, risolvere l'Accordo quadro nei seguenti casi non imputabili alla Commissionaria:

- per motivi di pubblico interesse. In particolare in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, il fornitore offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda

alla disciplina di cui all'art. 108 del Codice e all'art. 19 del CSA.

Art.16 – Divieto di cessione e cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del Codice, è fatto divieto al fornitore di cedere anche parzialmente il presente Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

La Commissionaria può cedere i crediti derivanti dal presente Accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ente appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto alla Commissionaria conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, la Commissionaria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7572172203 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte della Commissionaria agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento del danno, il presente Accordo quadro si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Recesso

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice.

In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento la Commissionaria si ritiene soddisfatta di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Articolo 18 – Disposizioni antimafia

La Commissionaria prende atto che la validità e l'efficacia del presente Accordo quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

La Commissionaria si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo alla Commissionaria.

Art. 19 – Normativa anticorruzione

La Commissionaria si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) nonché quelli previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto rettorale n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 e accessibili al link

<http://www.unict.it/content/atti-general> La Commissionaria riceve con il presente contratto, ai sensi dell'art. 17 del medesimo DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso ai fini di una più completa e piena conoscenza delle norme di riferimento ed è consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Patto di integrità

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, la Commissionaria prende atto che il Patto di integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante costituisce parte integrante del presente Accordo quadro (Allegato 5).

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti dalle disposizioni del Patto di Integrità, l'Università degli Studi di Catania fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 15, sia l'Accordo quadro che gli eventuali contratti attuativi in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo della Commissionaria di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente appaltante.

Art. 21 – Domicilio dell'appaltatore

L'aggiudicatario, ai fini del presente Accordo quadro, elegge domicilio presso la sede legale della in via n. cap. Comune di Prov. tel. pec. e-mail.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o

GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

La Commissionaria avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.

La Commissionaria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

La Commissionaria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 23 – Spese accessorie

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo quadro, a titolo esemplificativo e non esaurivo, spese di registro, bollo, copie occorrenti etc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Ente appaltante per legge.

La Commissionaria deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo (_____/_____) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Università degli Studi di Catania da appoggiare a: Credito Valtellinese S.p.A IBAN IT 96 N. 0521 16903 00000 8092222 – (BIC/SWIFT: RPCVIT2S solo per bonifici esteri), con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri – CIG 7572172203"

Art. 24 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo quadro

Nell'esclusivo interesse dell'Ente appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dello stesso, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12, del Codice, l'Ente appaltante può chiedere alla Commissionaria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del prezzo complessivo previsto nell'Accordo quadro. La Commissionaria, senza necessità di alcuna formale accettazione, è tenuta ad eseguire la fornitura agli stessi parti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In ogni caso, la Commissionaria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo quadro e non comportino maggiori oneri a carico della Commissionaria.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono autorizzate dal RIUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborси di sorta e, ove il RIUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico della Commissionaria, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal RIUP stesso.

Art.25 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente
Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Catania.

Ed io, Ufficiale Rogante, come richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto
che ho letto ai comparenti e che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo
conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il
mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e
sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi
hollari, consta di numero facciate e n. righe escluse
le firme.

Il Direttore generale. Il Fornitore
(F.to Avv. Candeloro Bellantoni) (F.to)

L'UFFICIALE ROGANTE

(F.to Avv. Vanessa Rapisarda)